



10 APR 2015

ESENTE CASSAZIONE - ESENTE P.C.I.I. - ESENTE DOTTI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Oggetto:
Cessione di ramo
d'azienda

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 12828/2013

SEZIONE LAVORO

Cron. 7281

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. FEDERICO ROSELLI - Presidente - Ud. 04/12/2014
- Dott. GIOVANNI AMOROSO - Consigliere - PU
- Dott. GIUSEPPE BRONZINI - Rel. Consigliere -
- Dott. MATILDE LORITO - Consigliere -
- Dott. IRENE TRICOMI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 12828-2013 proposto da:

SG X , IL
X , CR X ,

tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. NICOTERA 29, presso lo studio degli avvocati GIORGIO PIRANI, SILVIA PARASCANDOLO che li rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

2014

- ricorrenti -

3872

contro

TI S.P.A. C.F. X , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA L. G. FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati MORRICO ENZO, ROMEI ROBERTO, FRANCO RAIMONDO BOCCIA, MARESCA ARTURO che la rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

- **controricorrente** -


avverso la sentenza n. 9873/2012 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 03/12/2012 R.G.N. 3599/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/2014 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;

udito l'Avvocato PIRANI GIORGIO;

udito l'Avvocato ROMEI ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il rigetto del ricorso.





Udienza del 4.12.2014, causa n. 16

R.G. n. 12828/13

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d'Appello di Roma, con la sentenza del 3.12.2012, decidendo sull'impugnazione proposta da T1 spa nei confronti di CR, SG, IL, avente ad oggetto la sentenza del Tribunale di Roma n. 4016/2009, accoglieva l'appello ed in riforma della sentenza impugnata, accoglieva l'opposizione proposta da T1 spa con il ricorso di primo grado e revocava i decreti ingiuntivi richiesti dalle parti appellate. Compensava tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio. Con i suddetti decreti ingiuntivi, il Tribunale di Roma aveva intimato alla società di pagare in favore dei 3 citati lavoratori le somme come indicate a titolo di retribuzione maturata nel periodo indicato in ragione della sentenza resa tra le parti dal medesimo Tribunale in data 31.1.2007, con la quale era stata dichiarata l'illegittimità del trasferimento del contratto di lavoro dei ricorrenti da IT alla HD srl e per l'effetto condannava la società Telecom, nelle more subentrata a IT al ripristino del rapporto. La Corte d'Appello, premesso che la società T non aveva dato spontanea esecuzione all'ordine di ripristino, sicché i lavoratori avevano continuato a prestare attività lavorativa in favore della società cessionaria, dalla quale avevano ricevuto nel periodo in contestazione la retribuzione, riteneva, quindi, richiamando, altresì, la sentenza n. 19740 del 2008, che nella fattispecie in esame, sebbene la condotta di T spa, che non aveva provveduto tempestivamente a ripristinare la funzionalità del rapporto con l'appellata, nonostante a ciò sollecitata, dovesse considerarsi illegittima, le conseguenze di tale condotta non poteva che rilevare sul piano risarcitorio e non, invece, in difetto della prestazione lavorativa, su quello retributivo, con conseguente eccezionalità o rilevanza del cosiddetto "*aliunde perceptum*", il quale nel caso di specie elideva completamente il danno subito per effetto della perdita della retribuzione.

Per la cassazione della suddetta sentenza resa in grado di appello ricorrono il C, la S e la I articolando due motivi di ricorso; resiste T spa con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria in prossimità dell'udienza.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso è prospettata violazione - in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, - degli artt. 1206, 1207, 1217 e 1453 c.c., nella parte in cui la sentenza ha ritenuto che la messa in mora del creditore e l'impossibilità della prestazione per fatto imputabile esclusivamente al creditore stesso non determinino il diritto ad esigere la controprestazione cioè la retribuzione, da parte del lavoratore, ma esclusivamente il diritto al risarcimento del danno, con



applicabilità dei principi della compensazione *lucris cum damno* e, in particolare, dell'*aliunde perceptum*.

I ricorrenti censurano la statuizione della Corte d'Appello che nega la sussistenza dell'obbligazione retributiva così violando le norme sopra richiamate. L'ingiustificato rifiuto della prestazione lavorativa, offerta dai ricorrenti, configura una situazione di *mora credendi*, che non libera il datore di lavoro dalla propria obbligazione. Sussiste infatti, nella specie in capo al datore di lavoro la mora del creditore ed è dunque a suo carico l'impossibilità della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore. Assumono, altresì, i ricorrenti che il risarcimento del danno in ragione del complesso normativo di cui alle disposizioni richiamate, si aggiunge all'adempimento e non lo sostituisce. Erroneamente la Corte d'Appello avrebbe sostenuto ciò attraverso un'impropria estensione della disciplina recata dalla L. n. 300 del 1970, art. 18 che stabilisce che con l'ordine di reintegra il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno, commisurato alle retribuzioni.

I ricorrenti richiamano, inoltre, la sentenza n. 303 del 2011 della Corte costituzionale e la sentenza n. 5241 del 2012 di questa Corte a sostegno delle proprie argomentazioni. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta violazione - in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, - dell'art. 2094 c.c., nella parte in cui la sentenza ha ritenuto che, stante la natura sinallagmatica del rapporto di lavoro, la erogazione del trattamento economico anche in caso di mancata prestazione costituisca un'eccezione, prevista elusivamente dalla legge o dal contratto. Nella specie il sinallagma genetico tra le obbligazioni del datore di lavoro e del lavoratore è stato ricostituito con sentenza, in ragione dell'accertamento dell'illegittimità della cessione del ramo di azienda, e nel caso in esame la mancata prestazione lavorativa è imputabile al solo datore di lavoro che diventa unico responsabile della mancata esecuzione del contratto.

I suddetti motivi di ricorso devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi non sono fondati. Occorre premettere che non si verte in ipotesi di conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato in ragione della illegittimità del termine di durata apposto (sentenza della Corte costituzionale n. 303 del 2011, richiamata dai ricorrenti). Questa Corte, con la sentenza n. 18740 del 2008 pronunciando in ordine ad una analoga fattispecie avente quale presupposto la dichiarazione della illegittimità della cessione di ramo d'azienda, ha affermato: la soc. **AE** con l'ultimo motivo di appello aveva contestato la pronuncia del giudice di primo grado che l'aveva condannata al pagamento delle differenze retributive e al risarcimento del danno ex art. 18 dello statuto dei lavoratori nella misura di cinque mensilità, evidenziando che la dipendente non aveva perso il posto di lavoro, ma aveva solo cambiato datore in applicazione dell'art. 2112 c.c., non traendone alcun pregiudizio economico. Il giudice di appello, pur affermando correttamente che la nullità della cessione del rapporto di lavoro comporta la prosecuzione dello stesso in capo alla soc. **A** nella posizione lavorativa precedentemente occupata dall'attrice, rigettando in toto l'impugnazione non ha modificato la pronuncia del primo giudice che aveva condannato la soc. cedente al risarcimento del danno nella misura di cinque mensilità ed al pagamento delle retribuzioni omesse fino alla reintegra. Nella specie, invece, il rapporto della lavoratrice è proseguito (seppure solo di fatto) con la società acquirente del ramo di azienda, con conservazione per la stessa di tutti i diritti derivanti. Ne consegue che,



essendo pacifica la continuazione dell'attività lavorativa ed il godimento della retribuzione, ai lavoratori ceduti non è derivato alcun danno da licenziamento illegittimo, non essendoci stato allontanamento dal posto di lavoro. Conseguentemente i lavoratori avrebbero potuto richiedere il risarcimento del danno per l'illegittima cessione del rapporto di lavoro secondo le norme codicistiche sull'illecito contrattuale (art. 1218 c.c. e segg.) e non già secondo la disciplina speciale posta dall'art. 18 dello Statuto dei lavoratori (v. Cass. n. 2521 del 1998). Non essendo stata fornita prova di danno, neppure sotto il profilo della perdita delle retribuzioni (o di parte di esse), il motivo deve ritenersi fondato e deve essere accolto. I principi così enunciati si condividono. Ed infatti, nella cessione di contratto si ha la sostituzione di un soggetto (cessionario) ad altro (cedente) nel rapporto giuridico, il quale rimane - di regola e salvo eccezione, la cui prova deve essere fornita dalla parte interessata - eguale nei suoi elementi oggettivi. L'illecito contrattuale sussistente a carico del datore di lavoro, da luogo ad un'obbligazione risarcitoria in favore del lavoratore in presenza della prova del danno. Nella specie, tuttavia, non è ravvisabile un danno atteso che il rapporto dei lavoratori è proseguito con la società acquirente del ramo di azienda, con conservazione per gli stessi di tutti i diritti derivanti. Tale principio di diritto è stato ribadito con specifico riferimento a fattispecie identiche a quella oggi in esame (nel caso di cessione di ramo d'azienda da parte della T ritenuto inefficace, ma con pagamento delle retribuzioni da parte del cessionario) in numerosi precedenti di questa Corte (cfr. cass. n. 19490/2014, cass. n. 16095/2014, cass. n. 19228/2014 e numerosissime altre).

Il ricorso deve essere rigettato: le spese di lite del giudizio di legittimità- stante l'ormai consolidatissima giurisprudenza di questa Corte- seguono la soccombenza e vanno liquidate come al dispositivo della presente sentenza.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso. Condanna le parti ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 100,00 per esborsi, nonché in euro 3.500,00 per compensi oltre accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del

4.12.2014 (dici 4 dicembre 2014)

Il Cons. estensore

Il Cons. estensore

Il Presidente

Federico Pontelli

Federico Pontelli
3

Granata Adriane
Il Funzionario Giudiziario
Depositato in Cancelleria



oggi, **19 APR. 2015**

Il Funzionario Giudiziario

Adriane GRANATA

Adriane Granata

CASSAZIONE.NET

